



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1260

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 inerente lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico/educativo 2020/2021.

Il giorno **21 Agosto 2020** ad ore **15:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544;
- visto l’Asse 1 “Occupazione” - Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio;
- visto l’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio educativi rivolti a bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3 “Implementazione di Buoni Servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione) dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei famigliari alla rete dei servizi socio educativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità e dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio destinati alle lavoratrici a basso reddito, nonché la Priorità 9.IV “Il miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale” del medesimo Asse 2;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, approvato con il d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- visto il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- visto il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda

misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 25 bis comma 7 - che prevede che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013, le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020”, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2020, n. 742 avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 e della deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 inerenti lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19”*, che ha introdotto la possibilità di applicare i Buoni di Servizio a sostegno dei servizi di cura e custodia di minori durante il periodo estivo;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020 e s.m.;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”*;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, contenente, tra l'altro, alcune misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/241403/1 di data 2 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020”*;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante *“Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”*;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/359684/1 di data 24 giugno 2020 avente ad oggetto *“Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo”*;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2020, n. 739 avente ad oggetto *“Emergenza sanitaria Covid-19 - adozione dei Protocolli predisposti in seno al Comitato di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla riapertura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia provinciali, equiparate e paritarie, nonché dei Protocolli nell'ambito della attività delle biblioteche, dei musei e delle aziende in generale”*, che ha approvato i protocolli di sicurezza per la riapertura dei servizi educativi pubblici e privati;
- vista la nota prot. n. 0106166 IX.1.1. di data 22 luglio 2020 dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento – Dipartimento di Prevenzione, avente ad oggetto *“Analisi andamento Epidemia Covid 19 e indicazioni per le riaperture delle scuole in Provincia di Trento, aggiornamento al 15 luglio 2020”* che riporta le indicazioni per la riapertura dei servizi scolastici educativi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 22 luglio 2020, n. 1030 avente ad oggetto *“Adozione del Piano operativo dell'istruzione - anno scolastico 2020/2021”*, che ha approvato il protocollo di salute e sicurezza Allegato B) *“PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE – COVID-19 ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del SECONDO CICLO (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative) VER.1 – 24 giugno 2020”*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 7 agosto 2020, n. 1193 avente ad oggetto *“Aggiornamento del Programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2020/2021 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 802 di data 11 giugno 2020”* che ha stabilito il numero massimo di bambini (età 3 anni – 6 anni) per operatore e per sezione;
- rilevata la necessità di modificare ulteriormente i criteri e modalità di erogazione dei servizi conciliativi attuati tramite i Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, sia al fine di ottemperare alle linee guida approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale di cui alle alinea precedenti, sia per garantire la conciliazione tra tempi di cura familiare e attività lavorativa di tutti i soggetti che a partire da settembre 2020 debbano rientrare al lavoro e contemporaneamente accudire i figli minorenni in assenza di servizio pubblico durante le ore normalmente coperte dei servizi conciliativi pubblici e privati;
- dato atto che le deliberazioni della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 e 3 giugno 2020, n. 742 cessano la loro efficacia il 15 settembre 2020, e che pertanto risulta necessario provvedere a disciplinare la ripartenza dei servizi conciliativi finanziabili con lo Strumento Buoni di Servizio coordinandolo con i protocolli di sicurezza e salute applicati per i servizi pubblici per le fasce di età 3 mesi – 3 anni, 3 anni – 6 anni e 6 anni – 18 anni;
- rilevato che le indicazioni per le riaperture delle scuole in Provincia di Trento, nonché i protocolli di salute e sicurezza approvati con le già citate deliberazioni stabiliscono parametri e modalità di erogazione dei servizi più restrittivi di quanto disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322;
- ritenuto pertanto opportuno modificare i *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 al fine di rendere congruenti i parametri di erogazione dei servizi ivi riportati con i protocolli di salute e sicurezza approvati dalla Giunta provinciale e con le indicazioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento – Dipartimento di Prevenzione di data 22 luglio 2020, per le riaperture delle scuole in Provincia di Trento, in particolare:

- modificando i requisiti strutturali, come stabilito al paragrafo 2.2 *“Requisiti Strutturali”*, con i seguenti:
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 anni – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) nei locali interni dovrà essere previsto un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 2,5 (due virgola cinque) metri quadrati, e nel rispetto – per la fascia 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - comunque della distanza di sicurezza di almeno 1 (un) metro tra bocca e bocca;
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) negli spazi esterni, circoscritti ed ad uso esclusivo per la parte di ore utilizzata dal servizio, dovrà essere previsto un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 9 (nove) metri quadrati, e nel rispetto in caso di attività motoria comunque della distanza di sicurezza di almeno 2 (due) metri uno dall’altro.

Nell’erogazione dei servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) si dovrà garantire che i “gruppi di minori” siano uniformi e stabili nella composizione e non sarà possibile accorpate “gruppi di minori” o far transitare un minore da un gruppo ad un altro;

- modificando il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione, come stabilito al paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”*, con i seguenti:
 - per i servizi di cui al comma 1) del paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* i servizi dovrà essere erogati in strutture ad uso esclusivo se coinvolgono contemporaneamente più di 3 (tre) minori (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) fatta salva la presenza di massimo un minore in più – 4 (quattro) complessivi - se figlio dell’operatore di conciliazione;
 - per i servizi di cui al comma 2) del paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* sono erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell’erogazione dei servizi, ma con un numero massimo di minori pari a 3 (tre) (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) fatta salva la presenza di massimo un minore in più - 4 (quattro) complessivi - se figlio dell’operatore di conciliazione;
- modificando il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione, come stabilito al paragrafo 2.3 *“Requisiti Organizzativi”*, con i seguenti:
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 3 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a:
 - a) per minori con età fino a 18 mesi: 6 (sei);
 - b) per minori con età oltre i 18 mesi e fino a 36 mesi: 9 (nove);

- c) nel caso in cui il gruppo sia composto sia da minori con età inferiore ai 18 mesi sia da minori con età superiore, il rapporto dovrà essere di non più di 6 minori per operatore.

Tali parametri vengono applicati solo in caso di co-presenza di almeno due educatori, in caso contrario il rapporto massimo ammesso è di 1 operatore ogni 6 minori indipendentemente dall'età;

- per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 anni – 6 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 15 (quindici);
- per servizi conciliativi erogati per minori con età 6 anni – 14 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 22 (ventidue);
- nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di 2 (due) utenti portatori di handicap contemporaneamente.

I parametri sopra riportati vengono applicati solo in caso in cui il gruppo rimanga compatto, diversamente per ogni sottogruppo di minori vi deve essere presente un operatore qualificato. Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell'effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno;

- dato atto che per i servizi conciliativi di gruppo fino ad ora erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio, l'Amministrazione provinciale ammette dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di Euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
- fino ad un massimo di Euro 4,50 (quattro e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
- fino ad un massimo di Euro 3,00 (tre) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

prevedendo che il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad pari ad almeno:

- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
- il 20% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

rilevato che la modifica del rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale viene diminuito e che sono incrementati i costi per le attività di igienizzazione e gestione del servizio in considerazione dell'emergenza Covid-19, e quindi al fine di rendere sostenibile per i potenziali assegnatari del Buoni di Servizio e nel contempo garantire agli operatori dei servizi un adeguamento del costo dei servizi stessi, di stabilire un adeguamento del costo massimo dei servizi e della compartecipazione come definito nel paragrafo seguente;

- considerato per quanto sopra opportuno stabilire che per i servizi erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio vengano ammessi i seguenti massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo ivi

compresi gli eventuali oneri aggiuntivi previsti al comma 6 del paragrafo 10 “*Obblighi a carico dei Soggetti Erogatori*”) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di Euro 7,00 (sette) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
- fino ad un massimo di Euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
- fino ad un massimo di Euro 4,00 (quattro) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestata da personale di competenza);

e prevedendo che il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:

- il 10% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestata da personale di competenza);

stabilendo che tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 10% o 15% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota pubblica ammessa (richiedibile a rimborso da parte dall'Ente Erogatore all'Amministrazione provinciale);

- ritenuto opportuno stabilire che:

- agli Enti Erogatori dei servizi è applicato quanto disposto alla lettera B) “*Sospensione dell’accreditamento e risoluzione de contratto*” dall’art. 21 “*Penali, sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*” approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, qualora si accertino: violazioni dei massimali di costo stabiliti con il presente atto, o la violazioni dei parametri organizzativi o strutturali stabiliti con il presente atto, o l’erogazione dei servizi di cura e custodia a minori in difformità da quanto stabilito nei protocolli di sicurezza;
- gli Enti Erogatori dei servizi, così come gli utenti assegnatari dei Buoni di Servizio dovranno attenersi alle indicazioni riportate nei protocolli di sicurezza – pena l’interruzione immediata del servizio e il non riconoscimento dei servizi resi – oltre alle eventuali altre sanzioni previste dalla norme specifiche inerenti il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020 e art. 2 2, comma 1, lettera z) del DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.;

- ritenuto necessario, in considerazione dell’incremento dei costi dei servizi conciliativi disposti con le già citate deliberazioni della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 e 3 giugno 2020, n. 742, prevedere che il montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio così come stabilito al settimo capoverso del paragrafo 6 “*Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*” per l’anno solare 2020 e per l’anno solare 2021 sia così modificato:

- *Nell’arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:*

- *sette buoni in caso di servizi richiesti esclusivamente nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei sette buoni;*
- *cinque buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei cinque buoni;*
- considerato opportuno modificare il termine di deposito delle domande di Buono di Servizio previsto per il 31 agosto 2020 al 6 settembre 2020, nonché permettere la modifica delle domande di Buono di Servizio depositate nel corso del mese di agosto 2020, per uniformare le richieste alle modifiche dei servizi approvate con il presente atto;
- considerato necessario introdurre modalità semplificative nel deposito delle istanze di assegnazione di Buono di Servizio all'utenza potenzialmente interessata, introducendo la possibilità di sottoscrizione on line delle istanze di assegnazione del Buono di Servizio, modificando il comma 2 e il comma 3 del punto 7 *"Termini e modalità di presentazione delle domande di buono di servizio e relativa documentazione"* dei *"Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020"* approvati dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 nel seguente modo:
 2. *sottoscrizione on line della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l'utilizzo della firma OTP (one time password) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all'utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;*
 3. *invio della domanda alla Struttura Ad Personam del Servizio Europa, completa di tutti gli allegati previsti, tramite la sola seguente modalità:*
 - *conferma nel sistema informatico on line e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore. Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro il 26-esimo giorno del mese, il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d'ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l'ora di ricezione;*
- considerato opportuno stabilire che l'Ente Erogatore dell'attività possa richiedere un indennizzo orario massimo pari al 50% del costo del servizio orario pattuito con il richiedente i servizi conciliativi qualora il minore non frequenti le attività secondo i termini e le modalità descritte nel progetto di erogazione del servizio preventivamente concordato. Tale indennizzo comunque non potrà superare il limite massimo del 10% dell'intero costo del servizio. Nel caso di allontanamento del minore dal servizio o interruzione del servizio per cause ascrivibili al virus Covid-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia, l'Ente Erogatore non potrà richiedere nessun indennizzo all'assegnatario del Buono di Servizio;
- ritenuto opportuno inoltre garantire liquidità agli Enti Erogatori dei servizi di conciliazione al fine di poter provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti e al pagamento dei costi fissi di gestione attraverso l'innalzamento della percentuale erogabile a titolo di stato d'avanzamento dei servizi, aumentandola dall'attuale 50% fino al massimo dell'85% del valore assegnato (lettera 12C *"Erogazione dei corrispettivi"* dell'art. 12 *"Costo del servizio"* dei criteri di gestione);

- considerato opportuno stabilire che le disposizioni assunte con la presente deliberazione abbiano una durata dall'adozione del presente atto e fino al 31 agosto 2021 termine dell'anno scolastico educativo 2020/2021, tale scadenza potrà essere modificata in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità per l'amministrazione provinciale di prorogare l'Elenco degli Enti Erogatori di Servizi tramite lo Strumento Buoni di Servizio e quindi di prorogare i contratti già in essere fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire l'erogazione dei servizi di conciliazione senza soluzione di continuità in attesa della definizione dei nuovi criteri e delle nuove modalità operative che dovranno essere applicate in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;
- considerato altresì opportuno prolungare i termini per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio fino al 30 settembre 2021 per permettere il potenziamento dell'Elenco stesso al fine di garantire alle famiglie la maggior possibilità di conciliazione, prevedendo la pubblicazione di specifico avviso sul sito dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento;

Ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, in relazione ai protocolli e linee guida approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale 3 giugno 2020, n. 739, 22 luglio 2020, n. 1030 e 7 agosto 2020, n. 1193, per i servizi di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021, stabilendo:
 - che l'Ente Erogatore dell'attività organizzi i servizi conciliativi circoscrivendoli per sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini/ragazzi, appartenenti alle seguenti fasce d'età: 3mesi – 3anni, 3anni - 6anni, 6anni – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) – garantendo che i “gruppi di minori” presi in custodia siano uniformi per età e stabili nella composizione e impegnandosi nell'erogazione a non accorpate “gruppi di minori” né a far transitare un minore da un gruppo ad un altro;
 - che l'Ente Erogatore dell'attività debba impiegare personale (anche se volontario) adeguatamente formato sui temi della prevenzione da COVID-19, sull'adeguata applicazione delle linee guida nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene e prevenzione e sulle informazioni da dare ai genitori che afferiscono al servizio;
 - che i requisiti strutturali, di cui al paragrafo 2.2 “*Requisiti Strutturali*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*”

approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, vengano sostituiti con i seguenti:

- per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 anni – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) nei locali interni dovrà essere previsto un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 2,5 (due virgola cinque) metri quadrati, e nel rispetto – per la fascia 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - comunque della distanza di sicurezza di almeno 1 (un) metro tra bocca e bocca;
- per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) negli spazi esterni, circoscritti ed ad uso esclusivo per la parte di ore utilizzata dal servizio, dovrà essere previsto un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 9 (nove) metri quadrati, e nel rispetto in caso di attività motoria comunque della distanza di sicurezza di almeno 2 (due) metri uno dall'altro;
- che i servizi di cui al paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, vengano sostituiti con i seguenti:
 - per i servizi di cui al comma 1) del paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* i servizi dovrà essere erogati in strutture ad uso esclusivo se coinvolgono contemporaneamente più di 3 (tre) minori (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) fatta salva la presenza di massimo un minore in più – 4 (quattro) complessivi - se figlio dell'operatore di conciliazione;
 - per i servizi di cui al comma 2) del paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* sono erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, ma con un numero massimo di minori pari a 3 (tre) (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) fatta salva la presenza di massimo un minore in più - 4 (quattro) complessivi - se figlio dell'operatore di conciliazione;
- che i requisiti organizzativi, di cui al paragrafo 2.3 *“Requisiti Organizzativi”* dei *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, vengano sostituiti con i seguenti:
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 3 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a:
 - a) per minori con età fino a 18 mesi: 6 (sei);
 - b) per minori con età oltre i 18 mesi e fino a 36 mesi: 9 (nove);
 - c) nel caso in cui il gruppo sia composto sia da minori con età inferiore ai 18 mesi sia da minori con età superiore, il rapporto dovrà essere di non più di 6 minori per operatore.

Tali parametri vengono applicati solo in caso di co-presenza di almeno due educatori, in caso contrario il rapporto massimo ammesso è di 1 operatore ogni 6 minori indipendentemente dall'età;

- per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 anni – 6 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 15 (quindici);
- per servizi conciliativi erogati per minori con età 6 anni – 14 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 22 (ventidue);
- nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di 2 (due) utenti portatori di handicap contemporaneamente;

tali parametri vengono applicati solo in caso in cui il gruppo rimanga compatto, diversamente per ogni sottogruppo di minori vi deve essere presente un operatore qualificato. Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell'effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno;

- che i costi massimi orari ammissibili dei servizi erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo ivi compresi gli eventuali oneri aggiuntivi previsti al comma 6 del paragrafo 10 “*Obblighi a carico dei Soggetti Erogatori*” – dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322) siano i seguenti:

- fino ad un massimo di Euro 7,00 (sette) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
- fino ad un massimo di Euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
- fino ad un massimo di Euro 4,00 (quattro) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

- che il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:

- il 10% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

e che tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 10% o 15% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota totale del servizio ammessa (somma della quota richiedibile a rimborso da parte dall'Ente Erogatore all'Amministrazione provinciale più la quota in carico al richiedente);

- l'erogazione dei servizi rivolti a minori portatori di handicap certificati ex Legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, con le medesime modalità già previste dalla deliberazione 322/2018 e con un contributo finanziario da parte del titolare del Buono di Servizio pari a quanto stabilito all'alinea precedente;

- che il montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio così come stabilito al settimo capoverso del paragrafo 6 “*Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo*”

2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”, approvati con la deliberazione 322/2018, per l’anno solare 2020 e per l’anno solare 2021 sia così modificato:

- *Nell’arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:*

- *sette buoni in caso di servizi richiesti esclusivamente nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei sette buoni;*
- *cinque buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei cinque buoni;*

- che l’Ente Erogatore dell’attività possa richiedere un indennizzo orario massimo pari al 50% del costo del servizio orario pattuito con il richiedente i servizi conciliativi qualora il minore non frequenti le attività secondo i termini e le modalità descritte nel progetto di erogazione del servizio preventivamente concordato, comunque entro il limite massimo del 10% dell’intero costo del servizio. Nel caso di allontanamento del minore dal servizio o interruzione del servizio per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell’epidemia, l’Ente Erogatore non potrà richiedere nessun indennizzo all’assegnatario del Buono di Servizio;
- di applicare agli Enti Erogatori dei servizi quanto disposto alla lettera B) “*Sospensione dell’accreditamento e risoluzione de contratto*” dall’art. 21 “*Penali, sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*” approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, anche qualora si accerti:
 - violazioni dei massimali di costo stabiliti con il presente atto;
 - violazioni dei parametri organizzativi o strutturali stabiliti con il presente atto;
 - l’erogazione dei servizi di cura e custodia in difformità da quanto indicato nei protocolli e linee guida approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale di data 3 giugno 2020, n. 739, 22 luglio 2020, n. 1030 e 7 agosto 2020, n. 1193;
 - l’erogazione dei servizi di cura e custodia a minori in difformità da quanto stabilito in termini di omogeneità e stabilità del gruppo di minori e/o si accerti l’accorpamento parziale o totale di “gruppi di minori” prima distinti e/o qualora vi sia transito di minori da un gruppo ad un altro;
 - la richiesta di quote di indennizzo per servizi non fruiti oltre il 50% del costo del servizio orario pattuito con il richiedente i servizi conciliativi qualora il minore non frequenti le attività secondo i termini e le modalità descritte nel progetto di erogazione del servizio preventivamente concordato e/o la richiesta di indennizzo superi il 10% del costo dell’intero costo del servizio;
 - la richiesta di quote di indennizzo per servizi non fruiti nel caso di allontanamento del minore dal servizio o interruzione del servizio, per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

oltre alle eventuali altre sanzioni previste dalla norme specifiche inerenti il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020 e art. 2 2, comma 1, lettera z) del DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.;

- 2) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, il posticipo del termine di deposito delle domande di Buono di Servizio previsto per il 31 agosto 2020 al 6 settembre 2020, e contemporaneamente autorizzare la modifica delle domande di Buono di Servizio depositate nel corso del mese di agosto 2020, per uniformare le istanze alle modifiche dei servizi approvate con il presente atto;
- 3) di confermare quanto già disposto con la deliberazione 742/2020 in riferimento alla chiusura dei servizi conciliativi e relativa rendicontazione delle spese inerenti i Buoni di Servizio già emessi prima dell'adozione del presente atto;
- 4) di autorizzare gli Enti Erogatori di servizi di cura e custodia di minori finanziabili con lo Strumento Buoni di Servizio a modificare i tariffari già depositati adeguandoli a quanto disposto nel precedente punto 1), inviando nota formale di adesione al Servizio Europa, struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo;
- 5) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la modalità di sottoscrizione della istanza di assegnazione di Buono di Servizio da parte dell'utenza potenzialmente interessata e della modalità di invio dell'istanza stessa, modificando il comma 2 e il comma 3 del punto 7 *“Termini e modalità di presentazione delle domande di buono di servizio e relativa documentazione”* dei *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 nel seguente modo:
 2. *sottoscrizione on line della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l'utilizzo della firma OTP (one time password) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all'utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;*
 3. *invio della domanda alla Struttura Ad Personam del Servizio Europa, completa di tutti gli allegati previsti, tramite la sola seguente modalità:*
 - *conferma nel sistema informatico on line e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore. Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro il 26-esimo giorno del mese, il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d'ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l'ora di ricezione;*
- 6) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la percentuale erogabile a titolo di stato d'avanzamento dei servizi erogati così come definita alla lettera 12C) *“Erogazione dei corrispettivi”* dell'art. 12 *“Costo del servizio”* dei criteri di gestione approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, aumentandola dall'attuale 50% fino al massimo dell'85% del valore assegnato ad ogni singolo Buono di Servizio;
- 7) di stabilire che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento abbiano durata dalla data di assunzione del presente atto e fino al 31 agosto 2021 termine dell'anno scolastico educativo 2020/2021. Tale scadenza, così come i parametri stabiliti con il presente atto, potranno essere modificati in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 8) di stabilire che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1), 4) e 5), siano immediatamente applicabili dalla data di adozione del presente atto, demandando al Dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo gli atti operativi per l'attuazione di dette modifiche; considerando la data di formale adesione ai servizi conciliativi erogabili a partire dal mese di settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da parte degli Enti Erogatori, come previsto al precedente punto 4), quale termine operativo per le modifiche introdotte;

- 9) di demandare al Dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo gli atti operativi per l'eventuale proroga o modifica del termine del periodo di validità di cui al precedente punto 7);
- 10) di autorizzare la proroga della validità dell'Elenco dei Soggetti Gestori dei servizi erogabili tramite lo Strumento Buoni di Servizio fino al 31 dicembre 2021 per le motivazioni espresse in premessa;
- 11) di demandare al Dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo la pubblicazione della proroga dell'Avviso per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio per il periodo compreso dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 per le motivazioni espresse in premessa;
- 12) di dare atto che le modifiche introdotte trovano copertura nelle somme già stanziare per i servizi di cura e custodia finanziabili attraverso lo Strumento Buoni di Servizio;
- 13) di dare atto che per lo svolgimento dei servizi di conciliazione famiglia-lavoro di cui al presente provvedimento è fatto obbligo per il personale degli Enti Erogatori e per le famiglie beneficiarie del servizio di osservare tutte le indicazioni comportamentali disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020 come modificato in data 17 maggio 2020 "*Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività*" e s.m.i., nonché dai protocolli e linee guida approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale 3 giugno 2020, n. 739, 22 luglio 2020, n. 1030 e 7 agosto 2020, n. 1193;
- 14) di stabilire che il personale degli Enti Erogatori non potrà svolgere il servizio di conciliazione di cui al presente provvedimento e parimenti nessun nucleo familiare potrà beneficiarne qualora dovessero manifestarsi in capo all'operatore o a qualsiasi componente del nucleo familiare di appartenenza del minore beneficiario del servizio conciliativo, i sintomi di possibile infezione da COVID-19 quali in particolare febbre, arrossamento degli occhi e tosse o comunque difficoltà respiratorie;
- 15) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti